

Decreto n. 72
del 19/11/2025

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 33 della Costituzione, a tenore del quale *“Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”*;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica «Giuseppe Martucci» di Salerno, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 23/06/2011;

VISTO in particolare l'art. 14 “Statuto e regolamenti” del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e il “Titolo III - Regolamenti” dello Statuto e, nello specifico, l'art. 19 “Dei regolamenti”;

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di musica «Giuseppe Martucci» di Salerno;

VISTO il verbale di confronto in materia di criteri generali per l'attuazione della didattica a distanza nelle istituzioni AFAM, sottoscritto dal MUR e dalle OO.SS. in data 26 gennaio 2024;

VISTO il verbale di confronto sottoscritto in data 10 luglio 2025 in sede di contrattazione integrativa d'istituto dalla parte datoriale, dalla RSU e dalle OO.SS.;

VISTO il verbale della riunione periodica del 13 ottobre 2025;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 13 novembre 2025;

DECRETA

l'entrata in vigore, dalla data del presente atto, del “Regolamento per l'attuazione della didattica a distanza del Conservatorio Statale di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno nella versione sotto riportata:

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'attuazione della didattica a distanza presso il Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno.

Art. 2 – Limiti alla didattica a distanza

1. La didattica viene erogata prioritariamente in presenza.
2. La didattica a distanza può essere erogata nei seguenti limiti:
 - Per insegnamenti teorici: per un massimo del 20% delle ore di lezione previste per il singolo docente (computando esclusivamente le ore di lezione frontale; esami e tesi si svolgono in presenza e non concorrono al computo).
 - Per insegnamenti teorico-pratici: per un massimo del 10% delle ore di lezione previste per il singolo docente o, laddove inferiore, per un massimo del 20% delle ore di lezione dedicate alla parte teorica (computando esclusivamente le ore di lezione frontale; esami e tesi si svolgono in presenza e non concorrono al computo).
3. Nelle situazioni previste dal comma 2 le ore di cui al secondo periodo dell'art. 12 del CCNL AFAM quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 del 4 agosto 2010, nel rispetto della programmazione accademica, della durata dei singoli corsi affidati a ciascun docente e dei piani della didattica, possono essere utilizzate dal docente previo accordo con il Direttore, senza diminuzione delle ore dei singoli e comunque non oltre 74 ore, per attività necessarie di supporto (didattica interattiva) alla didattica a distanza, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: interventi didattici integrativi del docente attraverso FAQ, mailing list o web forum; interventi brevi effettuati dai corsisti in web forum, blog, vlog; e-activity strutturate come report, esercizi, studi di caso, problem solving, web quest, progetti, tutti con relativo feed-back; forme di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere, orientamento, ecc. Tali attività devono essere autocertificate dal docente su apposito registro fornito dall'istituzione.
4. Per gli insegnamenti pratici non è possibile prevedere didattica a distanza.
5. L'impegno orario relativo alla didattica erogata in modalità a distanza rimane aderente agli obblighi contrattuali e alla durata prevista da ogni singolo corso.
6. Le sessioni d'esame e di diploma/laurea non rappresentano "attività didattica" e si svolgono in presenza.

Art. 3 – Requisiti di accesso alla didattica a distanza

La didattica a distanza può essere erogata:

- a) in caso di esigenze di salute, attestate esclusivamente da un medico specializzato in medicina del lavoro e medicina preventiva dei lavoratori iscritto all'albo nazionale dei medici competenti, che rendano impossibile o eccessivamente rischiosa la prestazione lavorativa in presenza;
- b) in caso il luogo di residenza o domicilio sia situato a oltre 150 chilometri dalla sede di servizio e in presenza di uno dei seguenti elementi, da valutarsi nel relativo ordine di priorità:
 1. necessità di ricorso a cure salva vita continuative presso il comune di residenza/domicilio;
 2. stato di disabilità grave (L. 104);
 3. stato di salute, attestato da un medico specializzato in medicina del lavoro e medicina preventiva dei lavoratori iscritto all'albo nazionale dei medici competenti, che renda rischioso intraprendere continui spostamenti;
 4. cura di familiari con disabilità grave (L. 104) residenti presso il comune di residenza/domicilio del docente;
 5. presenza di uno o più figli di età inferiore a 12 anni, residenti presso il comune di residenza/domicilio del docente, salvo il caso in cui sia presente un secondo genitore privo di vincoli lavorativi.

Art. 4 – Modalità di accesso alla didattica a distanza

1. L'accesso alla didattica a distanza può avvenire in sede di programmazione delle attività didattiche, previo avviso pubblico che disciplina la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli interessati, di norma nel mese di ottobre con riferimento all'anno accademico successivo. In deroga a tale termine, è possibile presentare manifestazione di interesse per la didattica a distanza esclusivamente laddove i requisiti siano sopravvenuti in corso d'anno.
2. Le manifestazioni di interesse sono rese note al Direttore che - sentiti i coordinatori delle strutture didattiche e alla luce delle esigenze sottese alle manifestazioni d'interesse stesse e delle preminenti esigenze didattiche, di ricerca e di produzione – stipula con gli interessati accordi individuali di didattica a distanza.
3. Gli accordi, stipulati dal Direttore possono riguardare un massimo del 5% dei docenti, hanno durata non superiore a un anno accademico e disciplinano:
 - Insegnamento a cui si riferiscono;
 - Attività didattiche oggetto di erogazione a distanza;
 - Numero di ore di didattica a distanza;
 - Modalità di espletamento della didattica a distanza e della rilevazione delle presenze degli studenti;
 - Attestazione da parte del docente del possesso di adeguate tecnologie di connessione
 - Termini e modalità di recesso;
 - Consegna di apposita informativa al lavoratore sulla sicurezza.

Il Direttore
Fulvio Artiano

